



Decreto n° 033 / Pres.

Trieste, 18 marzo 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI DA 10 A 19, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2015 PER PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI SULLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA, EMANATO CON D.P.REG. 177/2015.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 18/03/2021

Siglato da:

ALESSIA CLOCCHIATTI

in data 17/03/2021

GIANNI CORTIULA

in data 17/03/2021



Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, comma 10 che, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 2015, n. 0177/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e le successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e in particolare l'articolo 5 che ha introdotto all'articolo 3 della legge regionale 20/2015 il comma 10 bis secondo cui: "Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:

a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c ter bis);

b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter).";

Preso atto della necessità di modificare, alla luce delle modifiche legislative, il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0177/Pres./2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 26 febbraio 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. 177/2015", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -